

Procedura di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Documenti di riferimento

- DPR 235/07 e DPR 249/98
- Regolamento disciplinare d'Istituto

Disposizioni generali

Quando é possibile procedere alla sospensione?

ART. 5 COMMA d: Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni.

ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI SOSTITUTIVE E/O RIPARATORIE

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, allo studente é **sempre** offerta la possibilità di convertirli in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Quali tipi d'infrazione possono dare luogo a sospensione?

In caso di sospensioni fino a 15 giorni si deve fare riferimento alla Tabella B (che é riportata in coda)

RIF.	TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	ESEMPI	SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE	SANZIONE (*) DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE	IMPUGN. (TEMPI E ORGANI)
B] Art. 3	Reiterazione e/o gravità delle infrazioni individuate nella sezione A]	Quando sussista reiterazione dei punti esposti nella sezione A] che non si siano risolti con gli interventi in essa proposti o gravità degli stessi.	Fatte salve eventuali azioni legali necessarie, le sanzioni riparatorie saranno concordate di volta in volta, commisurate alla gravità dell'azione dalla quale sono scaturite e finalizzate, ove possibile, al reintegro all'interno della comunità scolastica, anche con il contributo dei genitori. Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, anche presso strutture convenzionate, con finalità educative. Eventuale risarcimento del danno	Sospensione da uno a quindici giorni	Consiglio di Classe	Entro 15 giorni dalla comunicazione e della sanzione all'organo di garanzia, che decide nel termine di dieci giorni

Chi irroga la sanzione?

ART. 8 – ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LE SANZIONI

(*comma 1*) Le sanzioni previste nell'art. 5 del presente regolamento sono irrogate:..... lettera d) : dal Consiglio di classe, allargato a tutte le sue componenti.

Come viene irrogata la sanzione?

ART. 9 - MODALITÀ PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

(comma 3) Per mancanze disciplinari di tipologia superiore alla c) (*la sospensione è tipologia d*) deve comunque essere informato il DS, che provvederà a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende: a) fase istruttoria, b) fase di attuazione, c) la fase di comunicazione.

Il Consiglio di Classe straordinario è convocato dal DS previa richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente (C.M. 105/75 art. 5 comma 1).

ART. 11 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TIPOLOGIA d)....

1. Fase istruttoria:

- a) avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico:
 - ✓ acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza,
 - ✓ provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni per iscritto ed a partecipare al successivo Consiglio di Classe,
 - ✓ convoca l'Organo Collegiale competente. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe (la richiesta di convocazione sarà formalizzata dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro personale della scuola.

2. Fase di attuazione:

- a) in sede di OOCC competente il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;
- b) viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, il documento scritto dallo/dagli studente/i sottoposti al procedimento;
- c) in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Fase di comunicazione:

- d) Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata.
- e) Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

Come si fa ricorso?

ART. 15 - IMPUGNAZIONI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte da parte degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, che decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'Organo di garanzia.

(nota: nell'Istituto l'organo di garanzia è identificato nella Giunta esecutiva)

TABELLA B] INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e sue successive modifiche ed integrazioni

RIFERIMENTO	TIPOLOGIA D'INFRAZIONE	ESEMPLIFICAZIONI	PROCEDURA - SANZIONI RIPARATORIE/SOSTITUTIVE
B] Art. 3 c.1	Infrazioni gravi e reiterate ai doveri di studio e frequenza	Grave mancanza ai doveri scolastici – Sottrazione reiterata alle prove di verifica - Assenze non note alla famiglia	Convocazione dei genitori; l'allievo é immediatamente sottoposto a verifica senza preavviso al rientro - Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, con assegnazione di compiti da definire a cura del CdC – In seguito ad assenza/ritardo ulteriore, ammissione in aula solo con richiesta dei genitori.
B] Art. 3 c.2	Violazione dei doveri di rispetto	Offese ad personam Uso improprio di dispositivi multimediali per riprese e foto nei locali scolastici, per produzione e/o diffusione di audio e /o immagini pornografiche, o di atti di violenza e bullismo Falsificazioni	Fatte salve eventuali azioni legali necessarie, le sanzioni riparatorie saranno concordate di volta in volta, sulla base dell'offesa, e commisurate alla gravità dell'azione Fatte salve le possibili azioni legali necessarie, eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, anche presso strutture convenzionate, con finalità educative. Per atti di bullismo vedere il punto successivo Nei casi di reiterazione di firme, voti e informazioni falsificate o sostituzioni del libretto personale, oltre all'immediata informazione alle famiglie e fatta salva l'eventuale azione penale, il Consiglio di classe chiede allo studente una relazione sugli aspetti giuridici ed etici della falsificazione, che sarà oggetto di valutazione.
B] Art. 3 c.3	Violazione di diritti civili e sociali	Offese all'altrui identità (etnica, religiosa,...) Violazioni della libertà altrui (di espressione, di pensiero,...) Atti di bullismo	Per le offese gravi e/o reiterate inerenti l'identità di genere o etnica, religiosa, culturale di un altro soggetto, oltre alle scuse formali, e fatte salve le possibili azioni legali, allo studente che ha commesso l'infrazione verrà commissionata, su segnalazione dell'insegnante che ha rilevato il fatto, la lettura di un libro attinente con l'identità offesa, con relazione, che sarà oggetto di valutazione Gli studenti che mettano in atto prevaricazioni fisiche o minacce nei confronti di un altro soggetto, o che impediscano con la forza ai compagni di entrare a scuola e di usufruire del diritto allo studio, fatta salva l'eventuale azione penale, dovranno produrre una relazione sui diritti violati, che sarà oggetto di valutazione. Fatta salva l'eventuale contestazione di reato penale, predisporre per lo studente imputato di bullismo, un lavoro socialmente utile per non meno di tre ore settimanali esclusa la domenica, e concordare con i genitori eventuali incontri con lo psicologo.
B] Art. 3 c.4	Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza	Violazioni gravi delle disposizioni organizzative e per la sicurezza, sia all'interno che all'esterno della scuola Allontanamento dal gruppo o violazione delle disposizioni collettive nel corso delle uscite didattiche Uso di sostanze illecite	Per le violazioni che possano dare luogo ad un concreto pericolo per l'incolumità delle persone (a seguito di comportamenti e/o manomissione di attrezzature o di dispositivi antincendio), o che costituiscano turbativa grave al regolare svolgimento delle attività il CdC concorda le azioni necessarie, sentito il RSPP. Può inoltre essere richiesta un'assemblea di classe per discutere dell'accaduto. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontana volontariamente dal gruppo o viola le disposizioni collettive stabilite, sfuggendo alla sorveglianza dell'insegnante sia in orario diurno che notturno, previa informazione dei genitori, l'insegnante responsabile può decidere l'immediata sospensione del viaggio per lo studente in questione, se sussistono le condizioni per il suo riaccompagnamento a casa. Nel caso sia impossibile applicare la sanzione precedente, il CdC delibera l'esclusione dello studente dal prossimo viaggio o visita. Inoltre, al rientro é richiesta la convocazione di un CdC per deliberare il provvedimento disciplinare adeguato alla gravità del fatto. Eventuale obbligo di frequenza durante il periodo di allontanamento stabilito, anche presso strutture convenzionate, con finalità educative. Relazione sui danni prodotti dalle sostanze in oggetto, che sarà oggetto di valutazione.
B] Art. 3 c.5 e 6	Violazioni ai comportamenti ed alle regole convenute tali da arrecare danno	Danneggiamento volontario di oggetti, strutture, attrezzature, arredi ed atti vandalici; sottrazione o distruzione di documenti (registri). Danneggiamento volontario di beni privati; sottrazione indebita di beni altrui	Nei casi di danneggiamento caratterizzati da intenzionalità o colpa grave, fermo restando il principio del risarcimento (al quale sono chiamate le famiglie) e fatte salve le eventuali azioni penali, sono irrogate dal CdC sanzioni riparatorie atte a eliminare il danno; il D.S.G.A. ne quantifica l'entità; il D.S. la comunica alla famiglia. Se il danneggiamento (o la sottrazione indebita) é commesso al riguardo di beni di un soggetto privato, fermo restando il principio risarcitorio e fatte salve le eventuali azioni penali, si applicano le stesse disposizioni del caso precedente. In ambedue i casi é richiesta una ricerca, con relazione, sulla responsabilità penale individuale.